

N. 1346 del Repertorio N. 1171 della Raccolta

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.

Il giorno ventinove del mese di Dicembre

29 Dicembre 2022

In Pisa presso il complesso Sesta Porta via Battisti numero
civico cinquantatre.

Innanzi me, Avv. MARGHERITA CACCETTA, Notaio in Cascina,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa,

SONO PRESENTI:-

- DELL'INNOCENTI Matteo, nato a Pisa il 20/05/1980 (venti mag-
gio millenovecentoottanta), ivi residente, Via Bonanno
Pisano, numero civico ottantacinque, codice fiscale DLL MTT
80E20 G702W, domiciliato per la carica presso la sede della
società di cui infra, il quale interviene al presente atto
non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale
rappresentante della società

"VALDARNO S.R.L."

con sede in Pisa, frazione Ospedaletto, Via Archimede Bella-
talla, numero civico uno, capitale sociale di euro
4.001.400,00 (quattromilionimillequattrocento virgola zero ze-
ro) interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione
al Registro Imprese e partita IVA 01375230503, R.E.A.
PI-118914, legittimata ai sensi di legge e statuto, nonchè in

Registrato
a Pisa
il 29 dicembre 2022
n. 13640
Serie 1T

forza di verbale a mio rogito del 21 Ottobre 2022 infra cita-
to.

- FIORINDI Alessandro, nato a Pisa il 22/04/1960 (ventidue
aprile millenovecentosessanta), residente a Cascina, Via Biz-
zarri, numero civico trenta, codice fiscale FRN LSN 60D22
G702N, domiciliato per la carica presso la sede della società
di cui infra, il quale interviene al presente atto non in pro-
prio ma in qualità di Liquidatore Unico della società

"SVILUPPO PISA S.R.L."

in liquidazione, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti, nume-
ro civico cinquantatré, capitale sociale di euro 120.000,00
(centoventimila virgola zero zero) interamente versato, codi-
ce fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese e partita
IVA 01836100501, R.E.A. PI-158968, legittimata ai sensi di
legge e statuto, nonchè in forza di verbale a mio rogito del
21 Ottobre 2022 infra citato.

Della personale identità di essi comparenti, cittadini italia-
ni, io Notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono del presente atto alla cui migliore
intelligenza dichiarano e premettono quanto segue:-

-le società VALDARNO SRL e la società SVILUPPO PISA SRL IN
LIQUIDAZIONE nelle rispettive delibere di assemblea tenutesi
in data 21 Ottobre 2022 hanno deliberato di fondersi mediante
incorporazione della società SVILUPPO PISA SRL IN
LIQUIDAZIONE nella società VALDARNO SRL come già risultava

dal progetto.

-la deliberazione di fusione delle società sono state depositate ed iscritte nel registro delle imprese della Toscana Nord Ovest in data in data 25 Ottobre 2022 per entrambe le società;

-la fusione può ora attuarsi ai sensi dell'art. 2503 codice civile giacché è trascorso il termine senza alcuna opposizione come i rappresentanti della società attestano e dichiarano a me Notaio sotto la loro personale responsabilità, risultando dai certificati di mancata opposizione, già acquisiti agli atti sociali.

-che come scritto nel progetto la mancata opposizione dei creditori fa venir meno anche lo stato di liquidazione che così si intende revocato per la società "SVILUPPO PISA SRL IN LIQUIDAZIONE";

Tutto ciò premesso, da costituire parte integrale e sostanziale del presente atto, volendosi ora addivenire alla fusione delle società nei modi e nelle forme di cui alle sopra citate delibere, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1)le società "VALDARNO SRL" e "SVILUPPO PISA SRL IN LIQUIDAZIONE" si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "SVILUPPO PISA SRL IN LIQUIDAZIONE" nella società "VALDARNO SRL" in conformità alle rispettive delibere di cui in premessa, sulla base del progetto di fusione e dei documen-

ti depositati per l'iscrizione delle delibere medesime, che a seguito della fusione muterà la propria denominazione in "PATRIMONIO PISA SRL", così revocando lo stato di liquidazione in cui versa la "SVILUPPO PISA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" come da statuto che nuovamente si allega sotto la lettera "A".

La società incorporante non subirà alcuna relativa all'oggetto sociale e in relazione al capitale lo stesso resta invariato non essendosi determinato rapporto di cambio trattandosi di fusione semplificata e trovando applicazione l'articolo 2504 ter c.c.

2) La società incorporante ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile subentrerà, pertanto, di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande, assumendo rispettivamente a proprio favore e carico tutte le attività e passività delle società incorporande medesime.

Nel rispetto dell'articolo 2504-bis, co. 2, codice civile, gli effetti giuridici della Fusione decorreranno:

- dal 31 dicembre 2022, qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504, codice civile, fosse eseguita nel corso dell'anno 2022;

- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504, codice civile, qualora detta iscrizione fosse eseguita nel corso dell'anno 2023.

Gli effetti contabili di cui all'articolo 2501-ter, n. 6, co-

dice civile, così come gli effetti fiscali, decorreranno dal primo giorno dell'anno solare nel quale la Fusione avrà effetto giuridico.

L'avanzo o il disavanzo derivanti dall'annullamento delle quote Sviluppo Pisa saranno allocati nei conti dell'incorporante ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 4, codice civile.

3) Ogni persona, ente od ufficio sia pubblico sia privato resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti e consensi e con pieno e definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare alla incorporante tutti i documenti, licenze, depositi cauzionali o per altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto risulti intestato o intitolato alle società incorporate

4) A seguito della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche conferite dalle società incorporate e tutte le eventuali procure rilasciate in nome della medesima.

5) Il rappresentante legale delle società incorporate autorizza irrevocabilmente la società incorporante a compiere in ogni tempo e senza necessità di intervento della società incorporata medesima qualunque atto, pratica o formalità necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società incorporate e di subingredire di pieno diritto in ogni rapporto attivo

e passivo di quest'ultima.

Cessano tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea delle società incorporate.

6) Tutte le spese del presente atto sono a carico della società incorporante.

Ai fini della voltura catastale, le parti danno atto che le società sono proprietarie degli immobili siti nella conservatoria di Pisa e che detengono partecipazioni sociali. Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di pienamente conoscerlo.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti, che, da me Notaio interpellati, l'approvano dichiarandolo pienamente conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di due fogli dei quali lo scritturato occupa le prime sei pagine e fin qui di questa settima pagina e viene sottoscritto dodici e minuti quarantacinque.

F.to Matteo Dell'Innocenti

F.to Alessandro Fiorindi

F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)

Io sottoscritta Avv. Margherita Caccetta, Notaio in Cascina, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico che la presente copia, è conforme all'originale depositato presso questo studio.

Si rilascia la presente per uso consentito.

Cascina, 19 Gennaio 2023